



**Camera di Commercio
Treviso**



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Approvato con delibera consiliare n. 4 del 20 febbraio 2015

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE
PROFESSIONI**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Oggetto del regolamento
- art. 2 - Composizione della Consulta
- art. 3 - Presidente della Consulta
- art. 4 - Designazione del rappresentante dei liberi professionisti

CAPO II - RIUNIONI

- art. 5 - Convocazione
- art. 6 - Validità delle riunioni
- art. 7 - Pubblicità delle riunioni
- art. 8 - Verbale
- art. 9 - Astensione in caso di conflitto di interessi
- art. 10 - Votazioni

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 11 - Norme di rinvio
- art. 12 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta provinciale delle professioni, istituita ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso, nel testo nel tempo vigente.

Articolo 2

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta in conformità ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 dello Statuto camerale.
2. Le associazioni delle categorie professionali, di cui ai commi 2 e 3 dello Statuto camerale, sono individuate attraverso apposita procedura selettiva, che deve essere conclusa in tempo utile per la designazione del rappresentante della Consulta ai fini della nomina del Consiglio camerale.
3. La Consulta è nominata dal Consiglio Camerale.
4. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 3

Presidente della Consulta

1. Il Presidente è nominato dalla Consulta a maggioranza dei presenti nella prima riunione.
2. Il Presidente della Consulta:
 - a) redige l'ordine del giorno e convoca la Consulta;
 - b) tutela i diritti dei partecipanti e dirige i lavori delle riunioni.

Articolo 4

Designazione del rappresentante dei liberi professionisti

1. I componenti di diritto della Consulta designano il rappresentante delle professioni nel Consiglio camerale, il quale può essere anche persona che non fa parte della Consulta.
2. In assenza di designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina il rappresentante di cui al comma 1.

CAPO II – RIUNIONI

Articolo 5

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente:
 - a) per designare il rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio camerale;
 - b) su richiesta degli organi camerali, a fini consultivi.
2. La convocazione indica l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione (in prima e in seconda convocazione) ed è inviata almeno 8 giorni prima della riunione via e-mail, PEC o fax all'indirizzo indicato dai componenti della Consulta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata 48 ore prima della riunione.
3. I documenti relativi agli argomenti oggetto di discussione sono inviati ai componenti della Consulta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
4. Il ritardo nell'invio della convocazione non è eccezionale dal componente della Consulta che partecipa alla riunione alla quale era stato invitato.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.
6. Fino alla nomina del suo Presidente la Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 6

Validità delle riunioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 le riunioni della Consulta sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

Articolo 7

Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta disponga diversamente.

Articolo 8

Verbale

1. Il verbale di ogni riunione indica i partecipanti, gli argomenti trattati, il contenuto degli interventi, le deliberazioni adottate e il voto espresso ed è redatto dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto alla Consulta per l'approvazione nella riunione successiva.

3. Gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità stabilite dal regolamento camerale che disciplina il diritto di accesso.

Articolo 9

Astenzione in caso di conflitto di interessi

1. I componenti della Consulta che sono in conflitto di interessi in relazione all'argomento della discussione non partecipano né alla discussione né al voto e ne danno comunicazione al Presidente.

Articolo 10

Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale; l'esito è proclamato dal Presidente.

2. Quando ci sono dubbi sul risultato o se richiesta, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Norme di rinvio

1. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della CCIAA di Treviso e, in subordine, le norme di legge generali.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'Albo della Camera di Commercio di Treviso ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.